

**CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE PER LA GESTIONE
DELLE NUMERAZIONI UTILIZZATE PER LE RACCOLTE FONDI
TELEFONICHE IN FAVORE DEI PARTITI POLITICI**

**(REDATTO AI SENSI DELL'ART.13 DECRETO-LEGGE 28 DICEMBRE 2013, N.
149 CONVERTITO CON LEGGE 21 FEBBRAIO 2014 N.13**

**RECANTE: ABOLIZIONE DEL FINANZIAMENTO PUBBLICO DIRETTO,
DISPOSIZIONI PER LA TRASPARENZA E LA DEMOCRATICITA' DEI PARTITI E
DISCIPLINA DELLA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA E DELLA CONTRIBUZIONE
INDIRETTA IN LORO FAVORE E DELL'ART. 22 COMMA 7 DELL'ALLEGATO A
DELLA DELIBERA N. 8/15/CIR E S.M.I.)**

Gli operatori autorizzati a fornire al pubblico servizi di comunicazione elettronica in grado di gestire numerazioni 499XYZ (di seguito, congiuntamente, denominati "Gestori"),

VISTI

- la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/136/CE, che ha emendato la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica;
- il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle Comunicazioni Elettroniche" ("c.c.e.") modificato dal decreto legislativo del 28 maggio 2012, n. 70, ed in particolare quanto disposto all'art. 83, comma 2 del c.c.e. in materia di "codici di condotta";
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, recante "Codice del consumo" e s.m.i.;
- il decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con legge 21 febbraio 2014, n. 13 recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore;
- la delibera n. 8/15/CIR recante il "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa" e s.m.i., ed in particolare nell'allegato A l' art. 22, comma 7 in tema di codice di autoregolamentazione e gli artt. 22 comma 5 e 32 comma 12 che prevedono una disciplina specifica e definitiva sul servizio di raccolta fondi per campagne che promuovono la partecipazione alla vita politica, di seguito PNN;

- la delibera n. 56/15/CIR recante "Integrazione dell'articolo 22 della delibera n. 8/15/CIR in relazione alle modalità d'uso dei codici 499";
- il Parere del 10 marzo 2016 del Garante per la Protezione dei Dati Personali recante " Raccolta telefonica di fondi ex art. 13 del d.l. n. 149/2013 e trattamento di dati sensibili";

CONSIDERATO

1. che la raccolta di fondi tramite l'utilizzo di numerazioni dedicate ai servizi di raccolta fondi dei Gestori ha raggiunto un livello di conoscenza e di utilizzo presso il grande pubblico ed i consumatori così elevato da essere previsto anche nel decreto-legge n. 149/2013 convertito con Legge n. 13/2014 per la raccolta di fondi per campagne che promuovano la partecipazione alla vita politica;
2. che i Gestori devolvono integralmente le somme donate dai clienti in occasione delle campagne di raccolta fondi. I Gestori individuano, in coerenza alla delibera 56/15/CIR, modalità di remunerazione per tutte le attività correlate alla concreta realizzazione e fornitura del servizio di raccolta fondi all'Organizzazione destinataria;
3. che il ricavato effettivo delle donazioni - da intendersi ciò che il Gestore effettivamente incassa dal proprio cliente - effettuate sia attraverso SMS sia dalle utenze di telefonia fissa attraverso una chiamata in fonia che attraverso eventuali altre applicazioni - é interamente devoluto all'Organizzazione destinataria, previa la sottoscrizione in via separata con ciascun Gestore, dell'apposito contratto di "Mandato con Rappresentanza" ai sensi dell'art. 1704 del Codice Civile ;
4. che ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di raccolta fondi per campagne che promuovano la partecipazione alla vita politica dette raccolte tramite numerazione 499XYZ sono esenti da IVA;

5. che l'art 13 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 convertito con legge 21 febbraio 2014 n. 13, prevede che la raccolta di fondi per campagne che promuovano la partecipazione alla vita politica sia attraverso SMS, chiamate in fonia da rete fissa o altre applicazioni da telefoni mobili, è disciplinato da un codice di autoregolamentazione tra Gestori telefonici;
6. che l'AGCOM, nel PNN ha individuato le numerazioni per l'attività di raccolta fondi telefonica per campagne che promuovano la partecipazione alla vita politica identificando l'arco di numerazione "499XYZ" e stabilito la necessità di conformare la concessione dei diritti d'uso e le modalità di utilizzo alla disciplina specifica da adottare con appositi provvedimenti, in coordinamento con gli Organismi competenti (artt. 22 comma 5, 32 comma 12).
7. che l'AGCOM con la delibera 56/15/CIR ha disciplinato le modalità d'uso dei codici 499XYZ;
8. che l'art. 22 comma 7 dell'allegato A della delibera 8/15/CIR e s.m.i, prevede l'adozione di un codice di autoregolamentazione per l'utilizzo di numerazioni per servizi a sovrapprezzo così come modificato dalla delibera 56/15/CIR;

ADOTTANO

il seguente "Codice di Autoregolamentazione" per la gestione delle numerazioni utilizzate per la raccolta fondi da devolvere ai partiti politici

Codice di Autoregolamentazione

Articolo 1

(Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente Codice si intende per:

Decreto: il decreto legge 28 dicembre 2013 n. 149 convertito con Legge 21 febbraio 2014 n. 13;

Gestori: soggetti aderenti al Codice, autorizzati a fornire al pubblico servizi di comunicazioni elettronica in grado di gestire numerazioni 499XYZ e/o dotati di clienti attestati sulle rispettive reti. All'interno di questi si definiscono:

- a) Operatori di Rete le imprese autorizzate a fornire una rete pubblica di comunicazioni o una risorsa correlata;
- b) Operatori Mobili Virtuali, gli Operatori sprovvisti di risorse frequenziali che forniscono al pubblico, servizi di comunicazioni mobili e personali, in tutto o in parte, tramite infrastrutture di rete di un altro Operatore, c.d. Operatore Ospitante;

Partito politico: libere associazioni di cui all'art. 49 della Costituzione della Repubblica Italiana attraverso le quali i cittadini concorrono, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale così come individuati dal Decreto;

Organizzazione destinataria: il Partito o Movimento Politico iscritto al Registro Nazionale che può accedere a forme di contribuzione secondo le modalità previste dal Decreto che utilizza la numerazione in coerenza con quanto previsto dalla delibera 56/15/CIR

In particolare tra le organizzazioni destinatarie figurano:

- i partiti iscritti al registro dei partiti politici, tenuto dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, prevista dall'art. 4 del decreto-legge del 28 dicembre 2013, n.149 e

- i partiti, movimenti e gruppi politici organizzati che soddisfano ai criteri di cui all'articolo 3 della legge (dotati di uno statuto, redatto nella forma dell'atto pubblico) e che, ai sensi dell'articolo 18, abbiano presentato candidati sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo di uno degli organi indicati dall'articolo 10, comma 1, lettera a).

Cliente: soggetto intestatario della linea telefonica, utilizzatore (inteso come persona fisica e/o giuridica), attuale o potenziale, di servizi offerti dai *Gestori* tra i quali il servizio di raccolta fondi definito del presente Codice;

Codice: il presente Codice di Autoregolamentazione tra i *Gestori* in materia di gestione delle numerazioni utilizzate per la raccolta fondi;

Numerazione/i: numerazione/i 499XYZ disciplinate dal PNN per la raccolta fondi per campagne che promuovono la partecipazione alla vita politica;

Raccolta Fondi: il servizio di raccolta fondi telefonica fornito tramite la gestione della numerazione assegnata all' *Organizzazione* destinataria che ne richiede la relativa attivazione per sostenere l'attività di promozione della partecipazione alla vita politica;

Mandato con Rappresentanza: il contratto sottoscritto tra ciascun *Gestore* e l'*Organizzazione* destinataria volto a disciplinare la raccolta fondi;

Registro: Registro nazionale tenuto dalla "Commissione di Garanzia degli Statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei Partiti Politici" previsto dall'art. 4 comma 2 del Decreto;

Commissione: Commissione di Garanzia degli Statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei Partiti Politici deputata a verificare i requisiti del Partito ai sensi del Decreto;

Articolo 2

(Principi generali e ambito di applicazione)

1. Il presente Codice ha l'obiettivo di disciplinare le raccolte di fondi tramite l'utilizzo di una Numerazione nel rispetto del quadro normativo di fonte primaria e secondaria vigente.
2. I Gestori configurano il codice 499XYZ definito dal PNN ai fini della raccolta fondi.
3. Le Numerazioni sono assegnate alle Organizzazioni Destinatarioe richiedenti il servizio di raccolta fondi in coerenza con quanto disposto dalla delibera 56/15/CIR
4. Il valore della chiamata e/o dell'SMS della raccolta fondi verrà comunicato al pubblico da parte dell'Organizzazione destinataria.
5. Le Numerazioni individuate da AGCOM per le attività di raccolta fondi sono utilizzate senza obbligo di interconnessione/interoperabilità in analogia alle modalità adottate per il servizio di raccolta fondi tramite codice 455XY.

Articolo 3

(Criteri di gestione delle Numerazioni e condizioni di offerta del servizio di raccolta fondi)

1. I Gestori che sottoscrivono il Codice hanno concordato i seguenti criteri che dovranno essere osservati in sede di gestione delle Numerazioni:

1. le Numerazioni verranno utilizzate esclusivamente per il servizio di raccolta fondi richiesto dall'Organizzazione destinataria;
2. le Numerazioni non potranno essere utilizzate, di conseguenza, per iniziative diverse dalla raccolta fondi così come previsto dal PNN;
3. all'atto della presentazione della richiesta di assegnazione della numerazione per il servizio di raccolta fondi - che dovrà pervenire a tutti i Gestori - l'Organizzazione destinataria dovrà fornire evidenza della propria iscrizione al Registro e indicare la numerazione preferita;
4. le numerazioni sono assegnate in conformità a quanto prescritto dall'art. 22 comma 5 dell'allegato A alla delibera 8/15/CIR così come modificato dall'allegato A alla delibera 56/15/CIR, cioè su base singolo numero e su base permanente, secondo la data di presentazione della richiesta da parte dell'organizzazione politica, di norma entro 1 settimana, e, ove possibile e applicabile, in base alla preferenza espressa. In caso di conflitto per richieste contemporanee di identica numerazione, il gestore procederà all'assegnazione del numero, previa audizione delle parti, mediante sorteggio

5. a seguito dell'assegnazione della numerazione il periodo di attivazione del servizio di raccolta fondi sarà concordato da ciascun Gestore, con l'Organizzazione destinataria in coerenza a quanto previsto dal PNN e dalla disciplina specifica e definitiva ;

2. le Organizzazioni destinatarie dovranno contattare ciascun Gestore al fine di attivare le relative procedure di implementazione del servizio nello specifico, l'attivazione e la disattivazione dello stesso. A tale riguardo si precisa che ciascun Gestore definirà dei costi fissi per l'utilizzo della numerazione assegnata per il servizio di raccolta fondi e dei costi variabili in funzione dei volumi di traffico svolti verso tale numerazione in conformità a quanto previsto dall'art 22 comma 10 dell'allegato A alla delibera 8/15/CIR così come modificato dall'allegato A alla delibera 56/15/CIR.

Articolo 4 (Valore del numero 499XYZ da rete mobile e da rete fissa e trasparenza informativa)

1. Per le Numerazioni la cui gestione è disciplinata dal presente Codice, il valore che il cliente potrà donare tramite ciascun SMS sarà pari ad € 1 € 2 in coerenza con i tetti di prezzo stabiliti dal PNN.

2. Per le stesse Numerazioni, il valore che il cliente potrà donare effettuando una chiamata da rete fissa potrà variare da un minimo di € 2 ad un massimo di € 10 in coerenza con i tetti di prezzo stabiliti dal PNN.

3. I Gestori aderenti al Codice si impegnano a comunicare disgiuntamente all'Agcom e al Ministero competente le informazioni relative a eventuali tetti di spesa fissati per l'accesso al servizio da parte dei clienti.

4. Il valore della chiamata e/o dell'SMS verrà comunicato di volta in volta per ogni iniziativa da parte dell'Organizzazione destinataria, garantendo la massima trasparenza verso l'utente.

5. Al fine di garantire la trasparenza verso i clienti, le informazioni relative alla raccolta fondi, ai Gestori che forniscono il servizio, alle modalità di accesso, al suo funzionamento, alla durata, ai valori delle donazioni, ed ai costi verranno rese disponibili sul sito dell'Organizzazione destinataria.

6. per quanto concerne le modalità di rendicontazione al cliente della singola donazione essa avverrà tramite SMS, accesso al sito web, o resoconto cartaceo ove applicabile come previsto dalla delibera 56/15/CIR al comma 9 punto I, lettera C dell'allegato A, ed in base alle procedure aziendali previste dai singoli gestori.

7. per quanto concerne il limite massimo erogabile da ciascun cliente indicato nell'articolo 10 commi 7 e 8 della Legge di conversione del 21 febbraio 2014, n. 13 si evidenzia che i singoli gestori non sono in grado di controllare e non sono responsabili del superamento della soglia di donazione complessivamente effettuabile da parte del cliente..

Articolo 5

(Impegni dei Gestori nella gestione delle Numerazioni)

1. Al fine di garantire adeguata informativa ai propri clienti, come definito dall'art 22 comma 9 dell'allegato A alla delibera 8/15/CIR così come modificato dall'allegato A alla delibera 56/15/CIR, i Gestori si impegnano a pubblicare le informazioni di propria competenza sui propri siti web
2. Il rendiconto delle somme effettivamente incassate sarà effettuato dai singoli Gestori nei tempi e nei modi concordati singolarmente con le Organizzazioni destinatarie nel Mandato di Rappresentanza, perché legato a differenti sistemi e procedure aziendali. In ogni caso il set di informazioni minime comuni tra tutti gli operatori comprenderà almeno i dati anagrafici: sufficienti all'identificazione come individuati dalla delibera 56/15/CIR (Nome, Cognome, Indirizzo di residenza, Luogo e Data di nascita).
3. I Gestori prevedono secondo le proprie procedure aziendali le modalità per verificare e gestire eventuali reclami presentati dai clienti sulle donazioni addebitate, garantendo lo storno degli addebiti al cliente che presenti una contestazione in forma scritta (anche attraverso posta ordinaria e/o posta elettronica) entro 30 giorni dal relativo addebito.
4. I Gestori conformeranno il trattamento dei dati personali dei Clienti che effettueranno le donazioni al Parere del 10 marzo 2016 del Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Articolo 6

(Adempimenti a carico delle Organizzazioni destinatarie)

L'impiego di tutti i fondi raccolti è oggetto di precisa e puntuale rendicontazione da parte delle Organizzazioni destinatarie in base a quanto stabilito dal Decreto.

Articolo 7

(Adesione di altri Gestori)

1. L'adesione al presente codice è aperta a tutti i Gestori autorizzati a fornire al pubblico servizi di comunicazione elettronica che intendono offrire il servizio di raccolta fondi.
2. L'adesione al Codice da parte del Gestore comporta l'obbligo per quest'ultimo di rispettare gli impegni previsti dal Codice.
3. La perdita del requisito relativo al titolo autorizzativo comporta la decadenza dallo status di aderente al Codice e quindi l'impossibilità di offrire il servizio di raccolta fondi.
4. L'adesione al Codice da parte di altri Gestori potrà avvenire tramite firma dello stesso da parte di un rappresentante legale, previa informativa a tutti gli aderenti.
5. Il recesso dal Codice avviene tramite comunicazione da parte di un rappresentante legale agli altri Gestori.

Articolo 8

(Disposizioni finali)

I Gestori si impegnano a pubblicare il presente Codice nei loro siti internet.

L'attività di cui al presente codice è svolta in linea con le disposizioni legislative e regolamentari di volta in volta in vigore, in particolare quelle emanate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, dal Garante per la Protezione dei Dati Personali ed in generale nel rispetto dei provvedimenti emessi dalle Autorità competenti.

I firmatari del presente codice si impegnano ad apportare tempestivamente gli adeguamenti che si rendessero necessari al codice stesso.

Il presente codice si applica a tutte le richieste di assegnazione di una numerazione 499XYZ.

Letto, confermato e sottoscritto da:

A-Tono

Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A.

COOP Italia

Fastweb

H3G-3 Italia

POSTE Mobile

Telecom Italia S.p.A.-TIM

Tiscali Italia Spa

TWT

Vodafone Italia

WIND Telecomunicazioni S.p.A

Roma, 10/05/2016